



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

Via C. Alberto, 2 - 71035 - Tel. 0881554016 - Fax 0881554748 - Email: info@comune.celenzavalfortore.fg.it - www.comune.celenzavalfortore.fg.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 16/06/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

L'anno **duemiladodici**, il giorno **sedici**, del mese di **giugno**, alle ore **10,30**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione in sessione **straordinaria** partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
RAG. MASSIMO VENDITTI	SI	D.SSA GIUSEPPINA ASSUNTA CODIANNI	SI
INS. ASSUNTA ANNA IAMELE	SI	SIG. FANO IAMELE	SI
ING. MARCO LONGANO	SI	DOTT. STEFANO GESUALDI	SI
SIG. LUIGI SPAVENTATO	SI		

Presenti N. 7
Assenti N. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe LONGO**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Rag. Massimo VENDITTI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8,, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 e relativi allegati è, allo stato, prorogato al 30 giugno 2012;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate

esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il D. Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8, con cui si stabilisce che: sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo il quale la destinazione stessa si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

VISTO l'art. 7, rubricato: "abitazione principale e relative pertinenze" dell'allegato Regolamento IMU;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria; che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione, in via sperimentale, dell'Imposta Municipale Propria;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s. m. e i. ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il testo del ripetuto Regolamento, come predisposto dal Settore Economico-Finanziario - Servizio Tributi e ritenuto meritevole di approvazione;

RITENUTO provvedere in merito, approvando l'allegato Regolamento e demandando agli Uffici comunali per gli adempimenti successivi;

VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 42, 48, 107 e 109;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli *ex art.* 49 del citato D. L.vo n. 267/00;

Con voti unanimi:

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il

“Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU”

composto da n. 24 articoli e che allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) di stabilire che le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria saranno

- determinate con successiva ed apposita deliberazione da parte del Consiglio comunale;
- 4) di stabilire, altresì, che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Su proposta del Presidente, la presente deliberazione, con voti unanimi, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI
CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

***REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
“IMU”***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 16/06/2012

I N D I C E

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
- Art. 3 - I SOGGETTI PASSIVI
- Art. 4 - BASE IMPONIBILE
- Art. 5 - AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
- Art. 6 - ALIQUOTE E DETRAZIONI
- Art. 7 - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
- Art. 8 - AGEVOLAZIONI E ESENZIONI
- Art. 9 - VERSAMENTI
- Art. 10 - DICHIARAZIONE
- Art. 11 - ACCERTAMENTO
- Art. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 13 - RIMBORSI
- Art. 14 - SANZIONI ED INTERESSI
- Art. 15 - CONTENZIOSO
- Art. 16 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 17 - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRIBUTI
- Art. 18 - RINVIO
- Art. 19 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
- Art. 20 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
- Art. 21 - RINVIO DINAMICO
- Art. 22 - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 23 - NORME ABROGATE

Art. 24 - ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’IMU - Imposta Municipale Propria - di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s. m. e i..
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni in forza dell’ art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia ed i Regolamenti Comunali.

Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

1. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di qualunque immobile, come definito dall’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. La definizione di area fabbricabile è completata dall’art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006, come convertito in legge n. 248/2006., con cui è stabilito che, ai fini fiscali, un’area è da considerarsi edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione definitiva da parte della Regione e dall’adozione di successivi strumenti attuativi del medesimo.

Art. 3 - I SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell’imposta:
 - a) Il proprietario di fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
 - b) I titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni di cui alla precedente lett. a);
 - c) Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

- d) Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
2. In caso di contitolarità di diritti reali sul medesimo immobile ciascun titolare è tenuto al pagamento limitatamente alla propria quota di titolarità, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9, comma 2.
3. Il diritto reale di abitazione è quello che, se effettivamente esercitato, spetta al coniuge superstito ai sensi dell’art. 540 del Codice civile. È assimilato a tale diritto quello spettante a:
- a) coniuge divorziato o separato per via consensuale o giudiziale sulla casa familiare assegnatagli dal giudice.
 - b) socio della cooperativa a proprietà divisa sull’alloggio assegnatogli, anche in via provvisoria;
 - c) assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto.
4. I soggetti di cui al precedente comma 3 pagano l’imposta per intero sugli immobili ricevuti in assegnazione, a prescindere dalla percentuale di possesso.

Art. 4 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell’art. 13, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 201/2011, come convertito in legge n. 214/2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1º gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a	fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10.	160
b	fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5.	80
c	fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.	140
d	fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso D/5).	60*
e	fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	55

* Il moltiplicatore 60 è elevato a 65 a decorrere dal 01 Gennaio 2013.

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1º gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a	Terreni agricoli, anche non coltivati,	135
b	Terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti dal coltivato diretto e dall’imprenditore agricolo professionale iscritti nella previdenza agricola (IAP).	110

4. Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, e' prevista un'ulteriore agevolazione d'imposta calcolata per scaglioni:

N. Ord.	Imponibile IMU €.	Percentuale di riduzione IMU	Base Imponibile IMU
1	da 0 a 6.000,00	100%	0%
2	da 6.000,01 a 15.500	70%	30%
3	da 15.500,01 a 25.500	50%	50%
4	da 25.500,01 a 32.000	25%	75%
5	oltre 32.000,01	0%	100%

5. Le riduzioni di cui sopra devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma (art. 13, comma 8 bis, del decreto-legge n. 201/2011, come convertito in legge n. 214/2011) ed alla quota di possesso.

6. Per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune commercio, al primo gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione; all'indice di edificabilità; alla destinazione d'uso consentita; agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

7. La Giunta Comunale determina i valori per zone omogenee, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione. In caso di modifica dei valori così determinati, i nuovi valori avranno effetto con riferimento a scadenze di versamento successive.

8. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio formulato dal Responsabile del Settore Progettualità Tecnica, il quale, nelle proprie valutazioni, potrà tener conto altresì dei valori di esproprio, delle informazioni assunte presso gli ordini professionali operanti sul territorio e delle valutazioni effettuate dall'ufficio tecnico erariale. Il Responsabile del Settore può avvalersi di apporti tecnici esterni.

9. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

10. Ai fini dell'imposta municipale propria, l'area è da considerarsi edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione definitiva da parte della Regione e dalla adozione successiva di strumenti attuativi de medesimo. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione e destinazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo, per contro, sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

11. Ai fini dell'imposta municipale propria, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, come trasfuso nell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero,

se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 5 - AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

1. Per le aree fabbricabili è possibile corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento degli animali.

2. Per la definizione di coltivatore diretto si rinvia al Codice civile ed alle leggi speciali in materia.

3. Per la definizione di imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, si rinvia all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004.

4. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, l’agevolazione opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 6 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. L’aliquota di base dell’imposta, le aliquote ridotte e le detrazioni d’imposta, sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti previsti dal Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, come convertito in legge n. 214/2011.

Art. 7 - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

1. Si definisce abitazione principale l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiede anagraficamente, come stabilito dal comma 2 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, come convertito in legge n. 214/2011.

2. Se l’abitazione, in cui vivono il contribuente ed i suoi familiari, risulta accatastata come due o più unità immobiliari separate, solamente una può usufruire del regime dell’abitazione principale, mentre l’altra pagherà l’imposta come un qualsiasi altro immobile.

3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in immobili diversi situati nel territorio comunale, solamente un immobile usufruisce delle agevolazioni per abitazione principale e relative pertinenze.

4. Le pertinenze dell’abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

5. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

6. All’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, come convertito in legge n. 214/2011.

7. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

8. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

9. La ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario di detta unità immobiliare, anche se non proprietario, è soggetta alla stessa aliquota e detrazioni previste per l’abitazione principale.

10. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazione prevista per l’abitazione principale:

- a. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b. l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

11. Per:

a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b. gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. - Istituti Autonomi per le Case Popolari;

c. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P.,

spetta la detrazione prevista per l’abitazione principale e l’applicazione dell’aliquota stabilita dal Consiglio comunale con la deliberazione di cui al precedente art. 6.

Art. 8 - AGEVOLAZIONI E ESENZIONI

1. La base imponibile è ridotta del 50% :

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2002, n. 42, indipendentemente dalla loro classificazione;

b) per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l’imposta è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell’applicazione della riduzione della base imponibile di cui al precedente comma, quando, per l’esecuzione dei lavori, si renda necessaria l’evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

3. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, lett. b), riservate alla competenza del Funzionario Responsabile dell’Imposta, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio ovvero autocertificata dal contribuente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'inagibilità o l'inabilità deve essere accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con spese a carico del contribuente. Sia la perizia che l'autocertificazione vanno allegate alla dichiarazione di variazione IMU da presentare al Comune ai sensi dell'art. 13, comma 12 ter, del decreto-legge n. 201/2011, come convertito in legge n. 214/2011.

4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, dovranno essere denunciate nella dichiarazione IMU.

5. Sono esenti dal pagamento dell'IMU:

a) gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili, posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra tali enti (ove non soppressi), dagli enti del S. S. N., destinati esclusivamente a compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, ecc);

c) i fabbricati destinati ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. n. 601/1973 e s. m. e i.;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

h) gli immobili posseduti ed utilizzati da enti no profit destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività religiose e di culto, a condizione che siano esercitate con modalità non commerciale. In caso di utilizzazione mista di una stessa unità immobiliare, l'esenzione spetta unicamente a quella parte di essa adibita esclusivamente alle attività non commerciali. La restante parte, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale, sarà assoggettata ad imposta a partire dal 2013 sulla base di una rendita catastale attribuita in sede di aggiornamento degli atti catastali. Nel caso in cui non sia possibile distinguere la parte commerciale da quella non commerciale l'esenzione spetta, sempre a partire dal 1° gennaio 2013, sulla base di apposita dichiarazione presentata dal proprietario;

i) i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani inclusi nell'elenco pubblicato dall'ISTAT.

5. L'esenzione opera solo se espressamente prevista dalla legge e vale limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Resta inteso che gli immobili esenti dall'IMU sono assoggettati alle imposte sui redditi e relative addizionali, qualora dovute.

Art. 9 – VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al

15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo all’acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purché l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. Per l’anno 2012, i contribuenti potranno scegliere se pagare l’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze in 2 o 3 rate. Nel primo caso sarà pagato il 50% in acconto entro il 18 Giugno e il restante 50%, con conguaglio, a saldo entro il 17 Dicembre. Nel caso delle 3 rate, la prima e la seconda, corrispondenti rispettivamente ad 1/3 dell’aliquota di base, saranno pagate entro il 18 Giugno e il 16 Settembre, mentre il 17 Dicembre sarà la data di scadenza per il conguaglio.

4. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune può approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

5. Salvo quanto stabilito dal precedente comma 3, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta allo Stato, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l’eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell’intera somma dovuta per l’annualità di competenza.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.

7. Il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento/i del direttore dell’Agenzia delle entrate, tramite modello F24.

8. Solo dal 1 dicembre 2012, per la quota a saldo, si potrà pagare con bollettino di conto corrente postale.

9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

10. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

11. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

12. Per i fabbricati “rurali” che ancora si trovano registrati al Catasto Terreni privi di rendita e che devono essere regolarizzati iscrivendoli al Catasto Fabbricati con procedura Doc-Fa entro il 30 novembre 2012, il versamento dell’imposta, complessivamente dovuta, è effettuato entro il 17 dicembre 2012. Nel caso in cui i soggetti interessati non provvedano, si attiverà l’Agenzia del territorio in surroga mediante la procedura prevista dall’art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004 e con addebito di spese.

Art. 10 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio ovvero sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito modello approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Con il citato decreto sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

3. Non devono essere dichiarati:

a) gli immobili inclusi nelle dichiarazioni già presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili per i quali non sono intervenute variazioni in merito agli elementi essenziali per la determinazione dell’imposta;

b) gli immobili per i quali gli elementi essenziali di determinazione dell’imposta sono direttamente desumibili dalla banca dati catastale, ai sensi dell’art. 37, comma 55, del decreto legge n. 223/2006, come convertito in legge n. 48/2006.

4. Per tutti gli immobili per i quali l’obbligo di dichiarazione è sorto dopo il 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 01 Ottobre 2012. In ogni caso è garantito al contribuente il rispetto dei 90 (novanta) giorni previsto per la presentazione della dichiarazione, anche se la scadenza di detto termine va oltre il 01 Ottobre 2012.

5. Per i fabbricati “rurali” che ancora si trovano registrati al Catasto Terreni privi di rendita e che devono essere regolarizzati iscrivendoli al Catasto Fabbricati con procedura Doc-Fa entro il 30 novembre 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni sempre dal 30 novembre 2012.

6. Per gli immobili posseduti ed utilizzati da enti no profit destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività religiose e di culto, a condizione che siano esercitate con modalità non commerciale, la dichiarazione, ai fini dell’applicazione dell’IMU, deve essere presentata nei termini e modalità previste per gli altri tipi di immobili.

7. Al fine di permettere al Comune di creare apposita banca dati ed evitare accertamenti da annullare successivamente, con disagi per i contribuenti, quest’ultimi sono invitati, sebbene non obbligati, a presentare comunque, entro il 31 Dicembre 2012, la dichiarazione IMU sul modello ministeriale.

Art. 11 - ACCERTAMENTO

1. Il funzionario responsabile notifica al contribuente il motivato avviso di accertamento dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il funzionario responsabile può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

Art. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma 1, il Sindaco *pro-tempore* o il legale rappresentante della società, nel caso di affidamento della gestione a soggetti esterni, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario generale dall’art. 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 13 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso sarà effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Le somme da rimborsare al contribuente, possono, su richiesta dello stesso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria in favore del Comune.

Art. 14 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate e delle seguenti norme :

- a) Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s. m. e i.;
- b) Art. 14, commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- c) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s. m. e i.;
- d) Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s. m. e i. .

Art. 15 - CONTENZIOSO

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall’art. 9, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 16 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

2. In mancanza della delibera di cui al precedente comma 1, il funzionario responsabile si identifica con il titolare di posizione organizzativa del Settore Economico - finanziario.

Art. 17 - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRIBUTI

1. In relazione a quanto consentito dalla normativa vigente, una percentuale del gettito d’imposta è destinata all’attribuzione di compensi incentivanti del personale addetto.

2. La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Settore Economico - finanziario e con deliberazione adottata entro il mese di Gennaio, dà attuazione al precedente comma.

Art. 18 - RINVIO

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, all’art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012 come convertito in legge n. 44/2012, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” ed ai regolamenti vigenti.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 19 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all’albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 20 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 21 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 22 - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 ed art. 14 dello Statuto comunale.

2. Successivamente alla pubblicazione di cui al precedente comma 1, il presente regolamento sarà ripubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni consecutivi ed inserito nella Raccolta dei Regolamenti Comunali.

3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

4. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, sarà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 23 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 24 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente Regolamento:

- È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del con deliberazione n, divenuta esecutiva in data.....;
- È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al a norma dell'art. 14 dello Statuto;
- È stato affisso all'albo pretorio comunale dal al per ulteriori 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 22 dello stesso Regolamento;
- È entrato in vigore il

Data

Il Segretario Generale

.....

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe LONGO

IL PRESIDENTE
F.to Rag. Massimo VENDITTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 25 GIU. 2012 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, 25 GIU. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe LONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, 25 GIU. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe LONGO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

25 GIU. 2012

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe LONGO

